

Procedure e modalità per l'ammissione al contributo previsto con l'istituzione del Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime di eventi sismici e calamitosi del territorio regionale, Legge regionale 01 agosto 2017, n. 19, art. 11, così come modificato dall'art. 37 della Legge regionale 31 luglio 2019 n. 13.

## **I. Soggetti destinatari del contributo**

Il soggetto avente diritto a fare domanda del contributo oggetto del presente provvedimento è:

- il coniuge;
- i figli legittimi e naturali riconosciuti, adottivi e affiliati;
- gli ascendenti;
- i fratelli e le sorelle;
- il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, equiparato al coniuge;

Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi ne esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

## **II. Tipologia e tetto massimo delle spese ammesse al fondo**

Sono ammesse al fondo:

1. le spese sostenute per esercitare tutte le azioni giudiziarie tra soggetti privati, finalizzate ad ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni sofferti a causa dell'evento calamitoso, anche nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, sono inoltre comprese le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza;
2. le spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resi necessari in conseguenza degli eventi calamitosi;
3. le spese funebri sostenute per le vittime degli eventi calamitosi. Tali spese devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui si riferiscono.

Sono ammesse le spese sostenute fino alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Si precisa che il tetto massimo delle spese ammissibili, è pari a euro **10.000,00** per ciascuna vittima, importo da considerarsi riparametrabile, in base alle domande di contributo che perverranno.

I familiari che hanno già ricevuto il contributo per le spese di cui al precedente punto 1), sulla base delle precedenti D.G.R. n. 861/2018 e n. 2089/2018, possono comunque presentare nuova richiesta che sarà rimborsata fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile come sopra specificato, al netto di quanto già liquidato.

Si precisa che la richiesta dovrà essere presentata dal soggetto che ha sostenuto le spese.

Qualora pervengano, per una singola vittima, più richieste di contributo da parte di familiari, il tetto massimo delle spese ammissibili rimane quello su indicato; nel caso sia cumulativamente superato tale importo, il contributo sarà liquidato in modo proporzionale ai familiari che ne hanno fatto richiesta.

Nel caso in cui le spese ammesse a contributo siano già state parzialmente rimborsate da altri soggetti pubblici o privati, si procederà alla liquidazione di quanto non ancora rimborsato e comunque nei limiti fissati ai paragrafi precedenti.

In particolare, per quanto riguarda le spese mediche e funebri, per le quali è riconosciuta la detraibilità ai fini dell'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, verrà riconosciuta la sola quota non soggetta a detrazione.

Non sono ammesse a contributo le spese mediche già rimborsate da eventuali polizze assicurative.

### **III. Modalità di richiesta di ammissione al contributo**

I Soggetti destinatari del contributo dovranno far pervenire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la richiesta di ammissione al contributo corredata dalla documentazione sottoelencata, entro il termine perentorio del **28/10/2019**;

La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere redatta utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 2 e firmata dal soggetto richiedente o dal soggetto con funzione di tutore legale o di amministratore di sostegno, nel caso in cui il familiare avente diritto sia persona minorenni o persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa.

La richiesta di cui sopra, compilata e firmata dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia del documento identificativo, in corso di validità, del soggetto firmatario della richiesta;
- Nel caso la richiesta sia presentata dal tutore legale o dall'amministratore di sostegno, copia dell'atto che ne attesti la nomina e copia del documento identificativo, in corso di validità, del Soggetto per il quale si avanza la richiesta medesima;
- Copia delle fatture quietanzate, complete dell'attestazione di

Allegato Parte integrante 1

avvenuto pagamento riferite alle tipologie di spesa previste nell'art 11, della L.R. 19/2017, così come modificato dall'art. 37 L.R. 13/2019, ed elencate al precedente punto II;

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro il termine stabilito secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria o consegnata personalmente, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, viale Silvani n. 6, 40122 - Bologna, all'attenzione dell'Area "attività amministrativo-contabili in attuazione ordinanze di protezione civile".
- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del Servizio Bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo sviluppo dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile: [STPC.Bilancio@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:STPC.Bilancio@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

Per eventuali chiarimenti contattare:

Antonella Bonazzi Tel. 051/5278258  
antonella.bonazzi@regione.emilia-romagna.it

Chiara Santese Tel. 051/5274674  
chiara.santese@regione.emilia-romagna.it